
Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2018.2.2.1.6 AL/2018/11890 del 16/02/2018



SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA IL RESPONSABILE

Assemblea Legislativa alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO

ROBERTA BIANCHEDI

ANNO

NUMERO

REG.

DEL

OGGETTO

6149

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa dei seguenti argomenti:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 12 febbraio 2018

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37".

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 201 del 12/02/2018 Seduta Num. 7

Questo lunedì 12 del mese di febbraio

dell' anno 2018 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/210 del 08/02/2018

Struttura proponente: SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED

AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICA DELLA LEGGE

REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME

COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE

DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37"

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Marco Calmistro

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.14 aprile 1995, n. 37";
- la Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 17 "Modifica della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37";
- il Testo Unico Bancario Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" nella versione aggiornata con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;

Considerato:

- che la suddetta legge regionale n. 43/1997 individua, quali soggetti preposti a garantire l'accesso al sistema creditizio e bancario nonché la fruizione di prestiti a favore delle imprese socie, le cooperative di garanzia e i consorzi fidi;
- che il Testo Unico bancario detta specifiche prescrizioni per gli intermediari finanziari, distinguendo gli organismi vigilati di cui all'articolo 106 dagli altri soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 comma 1 del medesimo Testo Unico;
- che la legge regionale n. 43/1997 definisce specifici requisiti statutari afferenti la composizione dell'organo di amministrazione delle forme collettive di garanzia, in termini di rappresentanza delle imprese agricole socie, senza alcuna distinzione tra soggetti vigilati e non vigilati;

Rilevato:

- che l'operato dei consorzi e delle cooperative di garanzia può svolgere un fondamentale ruolo nell'ambito delle politiche agricole comunitarie;
- che occorre rendere sempre più efficace ed efficiente il sistema creditizio ampliando il novero dei soggetti che

operano quali intermediari finanziari nel settore agricolo, consentendo l'accesso anche a nuovi operatori;

Considerata conseguentemente la necessità di apportare modifiche alla Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 in materia di interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo ed in particolare all'articolo 2 comma 4 confermando alcune prescrizioni statutarie collegate alla rappresentatività delle imprese agricole socie esclusivamente in capo ai soggetti non vigilati, proprio in relazione agli obblighi che già insistono nella formazione e qualifica del Consiglio di amministrazione dei soggetti vigilati, previsti dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'articolo 50 sull'iniziativa legislativa dello Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato dalla Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, come modificato dalla Legge regionale 27 luglio 2009, n. 12 e come modificato da ultimo, con Legge regionale 16 dicembre 2013, n. 25;

Ritenuto pertanto di proporre all'Assemblea legislativa l'approvazione delle modifiche all'articolo 2 comma 4 della legge regionale n. 43 del 1997, nel testo di cui all'Allegato 2 corredato della relazione illustrativa di cui all'Allegato 1, entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020" ed in particolare l'Allegato B recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto di legge recante "Modifica della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37'", nel testo costituito da 1 articolo, riportato nell'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare inoltre la relativa relazione illustrativa e la scheda tecnico-finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 3, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di presentare all'Assemblea Legislativa il progetto di legge regionale di cui al precedente punto 1) per l'approvazione ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;
- 4) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna gli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

- - - - -

Relazione

Progetto di legge "Modifica della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37""

La legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzie nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37" e sue modifiche ha voluto, nel tempo, dare un importante impulso alla promozione ed allo sviluppo dai consorzi fidi e delle cooperative di garanzia al fine di meglio integrare ed esaltare le caratteristiche operative degli stessi con le maggiori esigenze di credito avanzate dalle imprese agricole sia per far fronte rispettivamente, alla volatilità dei mercati che al susseguirsi di problematiche climatiche che finanziarie.

Lo strumento ha permesso di superare lo svantaggio che hanno i produttori agricoli nell'accedere al credito, rispetto agli operatori degli altri settori produttivi, nei quali i consorzi fidi rappresentavano una realtà operante da tempo.

Tra i requisiti di accesso disposti dalla legge regionale n. 43 del 1997 in capo alle cooperative e ai consorzi, all'articolo 2 comma 4 è previsto che gli organismi contemplino nel proprio Statuto l'obbligo che il Consiglio di Amministrazione sia composto per almeno due terzi da imprese agricole.

A livello regionale operano ormai soggetti che ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche) sono qualificati come intermediari finanziari vigilati ed altri soggetti "non vigilati" che sono iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 comma 1 del predetto Testo Unico.

Per ampliare il novero dei soggetti che possono accedere agli interventi regionali previsti dalla legge regionale n. 43/1997 è quindi necessario prevedere che le limitazioni previste dal predetto comma 4 dell'articolo 2 siano applicabili esclusivamente agli organismi non vigilati.

Con il presente progetto di legge si intende pertanto confermare alcune prescrizioni statutarie collegate alla rappresentatività delle imprese agricole socie in capo ai soggetti non vigilati proprio in relazione agli obblighi che già insistono nella formazione e qualifica del Consiglio di amministrazione dei soggetti vigilati previsti dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

PROGETTO DI LEGGE

Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37"

Articolo 1

Modifiche dell'articolo 2 "Caratteristiche dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia" della legge regionale n. 43 del 1997

- 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) è sostituito dal sequente:
 - "4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia devono prevedere nello statuto che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1".

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

"Modifica della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37""

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto la modifica dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37".

Analisi dell'articolo

L'articolo 1 della presente proposta di legge, costituito dalla modifica del comma 4 dell'articolo 2, risponde alla necessità di distinguere i requisiti statutari afferenti la composizione dell'organo di amministrazione delle forme collettive di garanzia, beneficiarie degli interventi di cui alla legge regionale n. 43 del 1997, tra soggetti vigilati di cui all'articolo 106 e gli altri soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma 4 dell'articolo 2 intende pertanto confermare alcune prescrizioni statutarie collegate alla rappresentatività delle imprese agricole socie in capo ai soggetti non vigilati, proprio in relazione agli obblighi che già insistono nella formazione e qualifica del Consiglio di amministrazione dei soggetti vigilati previsti dal predetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma pone infatti l'obbligo che nei consorzi e nelle cooperative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 112 comma 1 del Testo Unico Bancario lo statuto preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da imprese agricole.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Calmistro, Responsabile del SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/210

IN FEDE

Marco Calmistro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/210

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/210

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 201 del 12/02/2018 Seduta Num. 7

OMISSIS	
L'assessore Segretario	-
Costi Palma	

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi